



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 547 del 2005, proposto da:
Venditti Rossana, rappresentato e difeso **dall'avv. Salvatore Di Pardo**, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Garibaldi,33;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 3253 del 2002, così come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.4.2003 n. 3279, dall'art. 6 dell'Ordinanza 11.7.2003 n. 3300, dall'art. 5 dell'Ordinanza 19.3.2004 n. 3344, nonché

per la condanna del Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., al pagamento, a far data da novembre 2002, della retribuzione mensile al lordo delle ritenute previdenziali, così come disposto dalle citate norme, e per

l'adozione delle misure cautelari necessarie per la fruizione del diritto nelle more del giudizio di merito ex art. 21 L. TAR come novellato dall'art. 3, comma 1°, L. 205/2001, anche previa disapplicazione e/o annullamento di atti contrari.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Vista l'ordinanza n. 307 emessa nella camera di consiglio del 14.12.2005 con cui il Collegio ha accolto la domanda cautelare di sospensione;

Vista l'ordinanza n. 99/2007 in data 22/2/2007, con la quale è stato sospeso il giudizio e sono stati rimessi gli atti alla Corte Costituzionale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.325 del 2008;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il dott. Giorgio Giaccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - La dott.ssa Rossana Venditti è dipendente del Ministero resistente e svolge la propria attività lavorativa, quale Sostituto Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Campobasso, ha proposto a questo T.A.R. ricorso richiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 29.11.2002, n. 3253, così come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.4.2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11.7.2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19.3.2004, n. 3344.

A seguito degli eventi sismici che hanno investito la Regione Molise a cavallo dei mesi di ottobre e novembre del 2002, il D.P.C.M. 29.11.2002, n. 3253 aveva previsto che nei confronti dei soggetti residenti - aventi sede legale od operativa alla data dei predetti eventi calamitosi nei territori di cui al D.P.C.M. 8.11.2002 - fossero sospesi, sino alla data del 31.3.2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

1.2. - L'interessata, sino al mese di febbraio 2005, aveva percepito la retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali.

Con nota 15.2.2005, n. 20264, l'INPDAP ha, peraltro, ritenuto di dover temporaneamente sospendere la liquidazione dei visti rimborsi ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, assumendo la sussistenza di alleghe incertezze interpretative connesse all'operatività e all'estensione del provvedimento originario.

L'Amministrazione intimata ha, quindi, dal successivo mese di marzo 2005, applicato al dipendente le ritenute previdenziali e assistenziali.

1.3. - Con il presente ricorso la deducente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire le viste retribuzione mensile, al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative.

La ricorrente ha premesso in punto di fatto: di essere magistrato in servizio presso la Procura Generale della Repubblica di Campobasso; che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi in Molise alla fine dell'ottobre del 2002, l'art. 7 del citato D.P.C.M. 3253/2002 avrebbe previsto in favore dei soggetti residenti - aventi sede legale od operativa alla data dei predetti eventi calamitosi - la sospensione dei

termini per l'effettuazione, tra l'altro, degli adempimenti connessi al versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale.

Con la citata nota 15.2.2005, l'I.N.P.D.A.P, ha peraltro sospeso temporaneamente la liquidazione dei rimborsi nei confronti dei predetti soggetti, sul presupposto dell'asserita indeterminatezza dell'ambito di operatività del beneficio di cui all'originario provvedimento;

A dire dell'interessata, il quadro normativo sopradelineato evidenzerebbe la sussistenza dell'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di sospendere le trattenute previdenziali ed assistenziali relative ai propri dipendenti, che prestano servizio nel territorio della Provincia di Campobasso.

La pretesa avanzata dalla ricorrente avrebbe, dunque, il suo sostrato normativo nel richiamato art. 7 dell'ordinanza 3253/2002, come sopra prorogato e modificato.

Alla suesposta argomentazione s'oppone la difesa erariale, a parere della quale l'infondatezza del ricorso si desumerebbe dalla ratio della voluntas legis di agevolare l'imprenditore - e non già il lavoratore - al fine di fargli riprendere l'attività lavorativa.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione di detta disposizione escluderebbe dal suo spettro operativo i datori di lavoro pubblici, atteso che la ratio della stessa norma non sarebbe diretta a conseguire condizioni individuali di temporaneo arricchimento, bensì sulla scorta delle circolari via via diramate dall'I.N.P.D.A.P. ..ad alleviare gli oneri sociali gravanti sugli operatori economici...per consentire con agevolazione indiretta l'abbreviazione dei tempi di ripresa della produzione di valore aggiunto.

Conclude sul punto la difesa erariale che la norma in questione si rivolgerebbe esclusivamente ai datori di lavoro e non ai lavoratori, atteso che non sarebbe possibile dare una lettura differente alla locuzione con cui recita nei confronti dei

soggetti residenti aventi sede legale od operativa: con tale incipit la disposizione individua evidentemente solo nei datori di lavoro i suoi destinatari.

1.4. - Questo Tribunale con sentenza 29.4.2006, n. 400 ha statuito che la norma in questione si rivolge - tra i soggetti tenuti ai doveri contributivi - anche ai lavoratori dipendenti e ciò sulla base della seguente parabola argomentativa:

- se da una parte, l'inciso: ... "ivi compresa la quota di spettanza dei lavoratori dipendenti" potrebbe far pensare al datore di lavoro come unico beneficiario della sospensione contributiva, per altro verso sussistono, peraltro, i seguenti dati testuali che ben possono condurre ad opposta conclusione e, segnatamente: il suddetto comma parla genericamente di soggetti; laddove, i successivi commi quando vogliono riferirsi ai "datori di lavoro privati" (co. 7), ovvero, ai "lavoratori dipendenti" (co. 9), lo fanno specificamente; conseguentemente, argomentando a contrario può ritenersi che il termine generico "soggetti" sia omnicomprensivo ed abbracci tanto gli uni (datori di lavoro) quanto gli altri (lavoratori);

- i beneficiari della sospensione contributiva sono, altresì, individuati nei soggetti residenti aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici nel territorio della Provincia di Campobasso e Foggia; mentre, il requisito della sede legale riguarda le persone giuridiche, quello della residenza non può che riferirsi alle persone fisiche (arg. art. 46, 2° comma cod.civ.).

1.5. - Al fine di comporre le susseposte incertezze interpretative il legislatore è intervenuto con la legge 6.12.2006, n. 290, che ha convertito il D.L. 9 ottobre 2006, n.263, introducendo all'art.6 il comma 1-bis del seguente letterale tenore: "la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

In sostanza, con detta norma il legislatore ha stabilito che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.

2. Con ordinanza n 99./2007 del 22/2/2007 questo Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art.6, comma 1 bis D.L. 9 ottobre 2006, n.263, convertito con modificazioni nella legge 6 dicembre 2006, n.2009, in relazione agli artt.2 e 3 della Costituzione. Con sentenza n.325 del 2008, la Corte ha ritenuto non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale .

3. Tornata la causa in decisione, osserva il Collegio che la pronunzia della Corte Costituzionale, resa in via incidentale nell'ambito del presente giudizio, comporta la totale infondatezza della domanda di parte ricorrente.

La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal TAR del Molise per violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - relativamente al godimento del beneficio della sospensione dei versamenti contributivi - tra datori di lavoro e lavoratori pubblici e privati.

La Corte ha chiarito che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato.

Questi ultimi, infatti, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico.

Peraltro, aggiunge il Collegio, la ratio della sospensione degli oneri contributivi appare chiaramente quella di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali private, quale principale volano dell'economica e dell'occupazione.

E' ben vero che forse sarebbe preferibile indirizzare le agevolazioni soprattutto verso tutte le persone fisiche, incrementando il reddito di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, agendo quindi sulla domanda e non sull'offerta (sicchè le imprese su cui ricadrebbero i benefici, sarebbero solo quelle più virtuose, scelte in base alla legge di mercato).

Tuttavia, si tratta, pur sempre, di scelte opinabili, rimesse alla discrezionalità degli organi politici, così come espressamente chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza n.325 del 2008.

La particolarità e la natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente, Estensore

Orazio Ciliberti, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO